



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
SINDACATO AUTONOMO INAIL
Coordinamento Nazionale

P. le Pastore, 6 – 00144 ROMA
Tel. 0654873954 – 0654873957
confsal-unsal@inail.it – cisal@inail.it
www.autonominail.it



per il Personale
Area Funzioni centrali
(ex EPNE)

Circ. N.17-2026

Roma, 13 maggio 2026

ASSICURAZIONE ZURIGO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PER COLPA GRAVE

Dal 1° gennaio 2027 entra in vigore l'obbligo assicurativo per tutti i dipendenti pubblici che gestiscono o amministrano risorse dello Stato.

L'obbligo non deriva dalla qualifica rivestita, ma è funzionale alla disponibilità giuridica o materiale di denaro, beni o valori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Pertanto, poiché tutti i dipendenti pubblici sono esposti a tale rischio, la polizza professionale che si propone, agendo fino alla colpa grave, pone un riparo laddove lo stesso si concretizzi nell'esercizio delle attività professionali cui si è adibiti.

// _____ //

Come è noto, il nostro **Sindacato** sin dal 1994 ha concordato con la **Zurigo Assicurazioni**, Agenzia Fonsi di Roma una serie di ipotesi di copertura assicurativa che riguardano tutto il Personale dell'Inail, in special modo quello non iscritto a questo Sindacato.

Per aderire, infatti, non è mai stata richiesta l'iscrizione al Sindacato Autonomo Inail e ciò coerentemente con l'obiettivo di fornire un utile servizio a tutti i colleghi dell'Istituto.

Di ciò e della serietà a livello internazionale della Compagnia assicuratrice – **non si tratta, infatti, di un intermediario o di un broker qualsiasi** – sono consapevoli quei colleghi che, incappati in problematiche oggetto dell'assicurazione, sono stati puntualmente indennizzati.

PER I COLLEGHI GIÀ ASSICURATI

**SCADE IL 30 GIUGNO 2026 IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO
PER L'ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE PER COLPA GRAVE
E TUTELA GIUDIZIARIA
CONTRATTA CON L'ASSICURAZIONE ZURIGO E DALLA STESSA GESTITA**

Il pagamento del premio deve avvenire in unica soluzione annuale con bonifico che varrà come attestazione di pagamento e prova del rapporto instaurato nelle more dell'invio da parte della Zurigo, per il nostro tramite, del **certificato di assicurazione** all'indirizzo di posta elettronica comunicato, ovvero, in assenza, per posta ordinaria al domicilio comunicato.

La copertura assicurativa interessa la generalità dei dipendenti INAIL inquadrati in tutti i profili professionali previsti dai vigenti CCNL relativi ai seguenti **Comparti ed Aree**, il **Personale "in comando"** e i **Medici a contratto libero professionale** per le **attività svolte nell'esercizio delle funzioni istituzionali** Inail e/o disposte dal Datore di Lavoro Inail.

Tutte le condizioni di polizza sono riportate nella scheda di sintesi allegata.

➤ CCNL Comparto Funzioni Centrali - Tutto il Personale amministrativo, tecnico e sanitario delle Aree degli Operatori, degli Assistenti, dei Funzionari (già Aree A, B, e C). - Tutto il Personale sanitario non medico, compreso quello che opera presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio (e sue succursali) e presso il Centro di riabilitazione motoria di Volterra. - Il Personale dell'Area dei Funzionari (già Area C) con incarichi di RUP e DEC, in possesso delle opportune competenze relativamente a forniture e servizi per le attività previste dai Decreti Legislativi 36/2023, 209/2024 e succ. modific. - Il Personale in comando da altre Amministrazioni	➤ CCNL Area Funzioni Centrali Tutto il Personale delle Aree Professionali Legale, Informatica, Statistico-Attuariale i Dirigenti di I e II fascia i Dirigenti Medici, compresi quelli che operano presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio (e sue succursali) e presso il Centro di riabilitazione motoria di Volterra. i Medici a contratto libero professionale il Personale delle Aree Professionali tecniche (CTE, CTSS) per le attività di <i>progettazione</i>; per le attività previste dai <i>Decreti legislativi 494/1996 e 81/2008 e successive modificazioni</i>; dai <i>DPR 441/1994 e 303/2002</i>; dai <i>Decreti interministeriali 1/12/1980, 1/12/2004, 11/4/2011</i>; per gli incarichi di RUP (<i>responsabile unico del procedimento</i>) e le altre attività rientranti nell'ambito di applicazione della <i>L.109/1994</i>, dei <i>Decreti legislativi 163/2006, 50/2016, 56/2017, 36/2023, 209/2024 e succ. modific.</i>
➤ CCNL Comparto Istruzione e Ricerca Tutto il Personale amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca	➤ CCNL Area Istruzione e Ricerca Ricercatori e Tecnologi del Comparto Istruzione e Ricerca

TUTELA GIUDIZIARIA

È prevista, inoltre, la possibilità, per tutti i dipendenti già assicurati per la Responsabilità Civile, di sottoscrivere una **polizza a copertura delle spese legali** per ogni giurisdizione: civile, penale, amministrativa ("Tutela Giudiziaria" "TG").

È utile ricordare che, relativamente alla responsabilità contabile, ancorché derivante da colpa grave, la polizza proposta dal nostro Sindacato opera nei confronti non solo dei terzi ma anche dell'Inail per danni patrimoniali ad esso arrecati.

Tale precisazione si rende necessaria, in particolare per quanto riguarda **Dirigenti, Professionisti, Ricercatori, Tecnologi e Dirigenti Medici** per i quali l'assicurazione contrattualmente prevista, stipulata dagli Enti, **non** può essere diretta alla copertura di danni erariali che i suddetti dipendenti potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativo contabile. Quanto sopra deriva dalla circostanza che la responsabilità contabile è direttamente connessa al dolo o alla colpa grave che sono espressamente esclusi dall'assicurazione contrattuale. Detta limitazione si va ad aggiungere a quella che esclude la copertura assicurativa per danni arrecati al soggetto che stipula la polizza, per noi l'Inail.

Le leggi del "**mercato assicurativo**" sono, in genere, molto rigide ma, tenuto conto del consolidato livello qualitativo della **Compagnia Zurigo** in termini di affidabilità, **patrimonio netto, indice di solvibilità** e storia, nonché della **chiarezza dell'oggetto dell'assicurazione** che proponiamo ai nostri colleghi, della retroattività e dell'ultrattività, **registriamo un significativo aumento** dell'ampiezza dell'offerta, elementi migliorati negli anni sulla base dei suggerimenti che ci pervengono dagli assicurati, che cogliamo l'occasione per ringraziare.

Evidenziamo, inoltre, che la convenzione sottoscritta con la **Zurigo Assicurazioni** non ha mai dato luogo a problemi, mentre è noto che sono sempre più frequenti, negli ultimi anni, fallimenti di compagnie poco conosciute e di broker, senza trascurare, a nostro parere, la disponibilità a liquidare i danni, che, come è noto, è il punto debole di molte compagnie.

Cordiali saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
f.to Francesco Savarese

**Tutte le condizioni di polizza sono riportate
nella scheda di sintesi allegata.**

SCHEMA DI SINTESI

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (RC)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E CONDIZIONI

L'assicurazione è prestata per la **Responsabilità civile** derivante all'Assicurato per **danni patrimoniali**, comprese le sanzioni di natura fiscale, involontariamente **cagionati a terzi** nell'esercizio delle sue **funzioni istituzionali di Dipendente Inail**, compresa l'azione di rivalsa dell'Inail verso il Dipendente stesso e le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire all'Inail, a norma di legge, per fatti **colposi** connessi a responsabilità di tipo amministrativo e contabile.

RETROATTIVITÀ DECENNALE E MASSIMALI

La copertura assicurativa si intende prestata per ciascun Assicurato fino al limite di **massimale** prescelto (fra i due unici: **€ 1.500.000,00** e **€ 2.500.000,00**) per sinistro e per anno assicurativo. Ogni sinistro sarà liquidato con uno scoperto pari ad 1/10 dell'importo, con un minimo di € 150,00 e con un massimo di € 5.000,00.

Il pagamento del premio deve avvenire in unica soluzione annuale.

PREMIO ANNUO

1ª AREA – il **Personale** delle Aree degli Operatori, Assistenti e Funzionari (già Aree A, B e C), delle Aree Professionali Legale, Informatica, Statistico-attuariale, i Dirigenti, il Personale delle Aree Professionali tecniche (CTSS. e CTE), Ricercatori e Tecnologi, che **non svolge** attività di progettazione, direzione lavori, incarichi derivanti dal D.lgs. 494/1996 e successive modificazioni, Dirigenti e Personale dell'Area dei Funzionari (già Area C) che **svolge** incarichi di Responsabile Unico del Procedimento:

- massimale unico € 1.500.000,00: (**Combinazione A**) premio annuo: € **198,00** (rateo mensile: € 16,50)
- massimale unico € 2.500.000,00: (**Combinazione B**) premio annuo: € **246,00** (rateo mensile: € 20,50)

2ª AREA - Dirigenti Medici

- massimale unico € 1.500.000,00: (**Combinazione C**) premio annuo: € **244,00** (rateo mensile: € 20,35)
- massimale unico € 2.500.000,00: (**Combinazione D**) premio annuo: € **318,00** (rateo mensile: € 26,50)

3ª AREA - il **Personale delle Aree Professionali tecniche** (CTE, CTSS) per le attività di *progettazione*; per le attività previste dai *Decreti legislativi 494/1996 e 81/2008 e successive modificazioni*; dai *DPR 441/1994 e 303/2002*; dai *Decreti interministeriali 1/12/1980, 1/12/2004, 11/4/2011*; per gli incarichi di RUP (*Responsabile Unico del Procedimento*) e le altre attività rientranti nell'ambito di applicazione della *L.109/1994, dei Decreti legislativi 163/2006, 50/2016, 56/2017, 36/2023, 209/2024 e succ. modif.*

- massimale unico € 1.500.000,00: (**Combinazione E**) premio annuo: € **300,00** (rateo mensile: € 25,00);
- massimale unico € 2.500.000,00: (**Combinazione F**) premio annuo: € **396,00** (rateo mensile: € 33,00).

ASSICURAZIONE PER LA "TUTELA GIUDIZIARIA" (TG)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E CONDIZIONI

L'assicurazione – che **deve coesistere con la polizza di responsabilità civile verso terzi** stipulata con la medesima Compagnia – è prestata per la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, nell'ambito della propria attività di **dipendente Inail**:

- subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatti illeciti di terzi;
- **siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa;**
- debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nascenti dal rapporto di lavoro dipendente con l'Inail, purché all'origine di tali vertenze vi siano eventi da cui traggano origine anche sinistri coperti dalla citata polizza di responsabilità civile;
- debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. La garanzia opera, ad integrazione e dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e soccombenza dalla citata polizza di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile;
- siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da materia fiscale e amministrativa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'**obbligo per l'assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale**. In tali ipotesi la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

OPERATIVITÀ DELLA TUTELA

La garanzia **Tutela Giudiziaria** è **obbligatoriamente abbinata** alla garanzia di cui alla polizza di responsabilità civile verso terzi e **trae origine dalla polizza stessa**.

La garanzia **Tutela Giudiziaria** è operante per **ogni giurisdizione**: civile, penale, amministrativa.

MASSIMALE: Il massimale per sinistro e per anno assicurato è di € 20.000,00

PREMIO ANNUO: Il premio annuo lordo è di **€ 70,20** da versare unitamente al premio per la polizza di responsabilità civile. Il rateo mensile è di **€ 5,85**.

ADEMPIMENTI PER L'ADESIONE

GARANZIA

Premesso che l'annualità per entrambe le formule assicurative va **dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo**, si ricorda che, **se l'adesione avviene nel corso dell'anno assicurativo, la garanzia è operante dalle ore 00,00 del primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato ha dato la propria adesione** attraverso il pagamento del premio. Si segnala, inoltre, che per quanto **la Polizza RC sia individuata con il N. Z072366 e la polizza TG con il N. 301A3400**, il pagamento dei premi può avvenire con **unico** bonifico.

MODALITÀ DI ADESIONE

Ai fini dell'accensione delle polizze individuali di adesione a quelle generali stipulate dal Sindacato, occorre ed è sufficiente provvedere al **pagamento del premio in unica soluzione annuale**, ovvero relativamente ai mesi mancanti alla data di termine del periodo assicurativo (**30 giugno di ciascun anno**). Ad esempio: se si corrisponde il premio mensile nel corso del mese di marzo, si dovranno versare i ratei mensili per i mesi di aprile, maggio e giugno.

VERSAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio può essere effettuato **soltanto** a mezzo **bonifico** intestato a:

A.G.F. Srl ag. Zurich – via Marsala 32-c – 00185 Roma
Codice IBAN: IT 74 R 06230 03203 0000 36081831 –
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. – Viale Rossini 23 ROMA

ATTENZIONE: **è molto importante** indicare nella **causale il N. di polizza (Z072366)**, la **combinazione prescelta**, **il nome del dipendente e l'indirizzo di posta elettronica**, (oppure la Sede di servizio o il domicilio), in quanto, spesso, il c/c bancario da cui si opera risulta diversamente intestato, creando difficoltà di attribuzione e rendendo impossibile la spedizione della certificazione dell'avvenuto pagamento, in particolare per chi è già pensionato.

CONTROLLI INCROCIATI

È importante che la copia della ricevuta di versamento (con riferimento alla **Polizza RC N. Z072366** ed indicazione della **combinazione** prescelta) sia **trasmessa** al Coordinamento Generale del nostro Sindacato per posta elettronica (**cisal@inail.it**) per consentire i controlli incrociati ed aggiornare l'archivio.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di impiego con l'Inail, mentre la copertura assicurativa prosegue fino al termine dell'anno assicurativo. Ove il singolo assicurato non provveda al pagamento del premio, la garanzia si intende automaticamente cessata, salvo nuova adesione.

PROSECUZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

In caso di cessazione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento dell'anno assicurativo, la copertura prosegue fino alla scadenza dell'anno assicurativo stesso (30 giugno).

In caso di decesso dell'assicurato in corso di contratto, la copertura prosegue in favore degli eredi fino al termine dell'anno assicurativo.

LIMITATAMENTE ALLA POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE l'Assicurato può ottenere la **prosecuzione della copertura assicurativa** per i dieci anni successivi **versando una sola volta**, alla scadenza naturale (**30 giugno**), una annualità di premio, sempreché il fatto che ha originato la richiesta di risarcimento si sia verificato nel periodo di efficacia del contratto stesso.

DENUNCIA DI SINISTRO

Eventuali sinistri devono essere denunciati esclusivamente alla più volte richiamata Agenzia citando il **N. di polizza Z072366**, trasmettendone, altresì, copia anche allo scrivente.

Qualora la denuncia di sinistro riguardi esclusivamente la **Tutela Giudiziaria**, il **N. di polizza** da citare è: **301A3400**.

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo scrivente Coordinamento:
Tel. 06 5487-3954 – 06 5487-3957 // e-mail: **confsal-unsal@inail.it**
o ai Rappresentanti locali del Sindacato